

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **111/2004** (ECLI:IT:COST:2004:111)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ZAGREBELSKY** - Redattore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **10/03/2004**; Decisione del **24/03/2004**

Deposito del **02/04/2004**; Pubblicazione in G. U. **07/04/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28422**

Atti decisi:

N. 111

## ORDINANZA 24 MARZO - 2 APRILE 2004

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 9 maggio 2003, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2003.

*Udito* nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

*Ritenuto* che con ordinanza del 9 maggio 2003 il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

438, 441 e 442 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non preved(ono) che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa rinnovare la medesima richiesta di rito abbreviato, già proposta al giudice per le indagini preliminari e da questi disattesa, e che il tribunale, ove la ritenga fondata, possa, accogliendola, procedere a giudizio abbreviato»;

che il rimettente premette che l'imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'esame della persona offesa e che il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato tale richiesta e disposto il rinvio a giudizio;

che il Tribunale - rilevato che la disciplina del giudizio abbreviato è stata oggetto di riforma con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, e che tuttavia le innovazioni legislative non pongono in dubbio l'attuale validità dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23 del 1992 - solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen., per la mancata previsione di un sindacato sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria;

che, in particolare, secondo il giudice *a quo* sarebbero violati gli artt. 3 e 24 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento in riferimento a quanto previsto per il patteggiamento dall'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., e per lesione del diritto di difesa.

*Considerato* che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente concerne gli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l'imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante (v. ordinanze n. 47 del 2004, n. 316 e n. 236 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*ordina* la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*